L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi - Definizione e approfondimenti

di Redazione

Pubblicato il 25 Febbraio 2011

Nella nostra Enciclopedia di diritto tributario spieghiamo cosa si intende per estendibilità delle indagini bancarie a terzi, e segnaliamo alcuni utili approfondimenti.

L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi

L’estendibilità delle indagini bancarie a terzi è la valutazione che gli organi di verifica effettuano, al fine di dirottare le indagini nei confronti di soggetti collegati al contribuente sottoposto a controllo.
Essa viene effettuata nei casi di sussistenza di elementi documentali, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso dell’intestatario.
Nonostante l’assenza di una espressa previsione normativa, è indubbia l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi", cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione

> *"i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti",*

legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione. Se in via di principio le potestà di controllo in esame trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo, è indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali a condizione che l'ufficio

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita. L'intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta.

Riferimenti normativi in merito alle indagini finanziarie

• art. 51, co. 2, n.7, del D.P.R. n. 633/72; • art. 32, co. 1, n.7, del D.P.R. n. 600/73; • C.M.n.32/2006

Alcuni approfondimenti sulle indagini finanziarie verso terzi:

Accertamenti bancari nei confronti di parenti e/o collaboratori *Indagini finanziarie: i conti del coniuge giocano su quelli dell'altro* *Indagini finanziarie sui conti dei soci* *Indagini finanziarie anche nei confronti dei dipendenti* *Indagini finanziarie, conti cointestati a terzi e quadro RW* *Indagini finanziarie: estensione a terzi in presenza di elementi indiziari* *Conto intestato a terzi: a chi sono riferibili le operazioni?* *Indagini finanziarie: imputabilità delle movimentazioni dei soci alla società a ristretta base*

Settembre 2010 A cura di Redazione

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D